Imposta di bollo pari ad €*** Modalità di assovimento:****.

All A2 ACCORDO DI CONTITOLARITÀ	
(art. 26 del Regolamento UE 2016/679)	
TRA	
la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine	
Valsugana, Piazza Gavazzi 4, Partita I.V.A. e C.F. 02143860225, nella persona	
del Presidente,	
Е	
******************, con sede legale in ****, Via ******, Partita IVA e C.F.	
*******, nella persona del legale rappresentante *******	
di seguito congiuntamente, "Parti" o anche "Contitolari"	
PREMESSO CHE:	
- l'art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito"Regolamento")	
prevede che, "Allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente	
le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi	
determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive	
responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente	
Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le	
rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 []	
".	
- l'art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, "L'accordo di contitolarità	
riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto	
essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati";	
le parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati	
personali inerente gestione di interventi residenziali e semiresidenziali per persone con	
disabilità residenti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;	

l'espletamento delle attività previste nel suddetto progetto comporta infatti il	
trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, punto 1) del Regolamento;	
- le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità,	
correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità,	
riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi	
dell'art. 5, punto 1 del Regolamento e comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/2003	
("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e ogni altra norma cogente (ad	
es. leggi, decreti legislativi, regolamenti ecc.), ivi inclusi i provvedimenti del WP29,	
del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati	
personali (di seguito "Garante") di volta in volta applicabili (di seguito "Normativa	
Applicabile");	
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:	
Art. 1 - Oggetto	
1. Con il presente accordo (di seguito "Accordo") le Parti determinano	
congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità	
in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile.	
2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati	
personali nell'ambito del progetti sopra menzionati, sia con modalità analogiche che	
con strumenti informatizzati.	
3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi dei Contitolari in merito	
all'esercizio dei diritti degli interessati.	
Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento	
1. Nell'ambito dei progetti verranno raccolti e trattati dati personali, inclusi quelli	
relativi al livello di autonomia personale presente, alla situazione familiare sociale e	
sanitaria, alle competenze possedute, necessari all'efficace realizzazione dei progetti.	
2	

 2. Le parti determinano che la finalità del trattamento è quella di attivare interventi	
 residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità in carico al servizio socio	
 assistenziale di questa Comunità.	
 3. La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'art. 2	
 sexies, lettera o, del D.Lgs. 196/2003.	
Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti	
1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità ed alle modalità del	
trattamento dei dati personali nell'ambito dei progetti.	
2. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare	
i dati personali nell'ambito dei progetti secondo le norme vigenti, le modalità di	
conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e	
attraverso l'utilizzo dei propri strumenti informativi conformi ai requisiti tecnico-	
organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e	
formato.	
3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità	
organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione	
cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi	
informativi.	
4. I Contitolari si impegnano, inoltre, a:	
a) adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt.	
13 e 14 del Regolamento;	
b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi	
dell'art. 26, par. 2, del Regolamento, attraverso richiesta da inviare alla segreteria del	
Servizio Sociale: servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it;	
3	

c) censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di	
 dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art.	
 30 del Regolamento;	
 d) determinare congiuntamente la necessità di effettuare – laddove stabilito	
necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA),	
relativamente ai trattamenti posti in essere nell'ambito dei progetti, ai sensi dell'art.	
35 e 36 del Regolamento;	
e) informare le altre Parti, anche attraverso i rispettivi Responsabili/Referenti della	
Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD"), di eventuali comunicazioni,	
ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto dei	
progetti;	
f) notificare vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi	
RPD, ogni violazione dei dati trattati nell'ambito dei progetti concordando nel più	
breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa,	
l'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del	
Regolamento.	
5. I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente	
Accordo per scopi di carattere commerciale e comunque per finalità non legate al	
trattamento in questione.	
Art. 4 – Responsabilità dei Contitolari	
 I Contitolari del trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di	
propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi	
di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, con particolare riferimento agli	
articoli 26 e 82 del Regolamento.	
Art. 5 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali	

1. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed	
organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della	
presente attività (articoli 25, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento), verificando	
regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei	
dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio	
periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al	
rischio.	
2. Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel	
rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del	
principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento	
e della tutela della riservatezza dei dati personali.	
3. La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le	
caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità	
tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della	
connessione. Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in	
relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, alla	
adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati coinvolti.	
4. In particolare, i Contitolari si impegnano:	
a) a non comunicare a soggetti esterni non autorizzati nè a diffondere informazioni	
di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le	
modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con	
l'altro Contitolare;	
b) ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle	
metodologie di trattamento e trasmissione, solo dei dati previsti, riferiti ai progetti.	
Nello specifico sono garantite ed accettate in modo reciproco azioni di controllo e di	

 audit al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza minime ed idonee in	
accordo con quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, nonché il rispetto delle	
 disposizioni contenute nel presente Accordo;	
c) ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli	
aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati.	
 Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati	
 1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari	
possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del	
Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto	
misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le	
previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo	
 opportune verifiche e indagini.	
 2. La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico	
 congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che deve	
 tempestivamente comunicarne gli estremi all'altro Contitolare per opportuna	
conoscenza.	
Art. 7 - Diritti degli interessati	
1. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati	
personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li	
ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non	
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale	
necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede	
giudiziaria.	
2. Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto	
 di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento	
6	
1	T. Control of the Con

 o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti	
dell'interessato.	
3. Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:	
– per la Comunità: l'URP sito in Piazza Gavazzi, 4 – 38057 Pergine Valsugana –	
tel. 0461 519519 – Fax 0461 531620 – comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it;	
4. I riferimenti dei Responsabili/referenti della protezione dei dati (RPD), a cui	
l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati	
personali, sono i seguenti:	
per la Comunità di Valle: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento –	
via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet:	
www.comunitrentini.it);	
5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente	
dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti	
nei confronti di ciascun Contitolare.	
Art. 8 - Segretezza e confidenzialità	
1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il	
materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza	
nell'ambito di quanto disposto nei progetti e si impegnano ad utilizzare tali	
informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.	
Art. 9 – Foro Competente	
1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo	
sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, con esclusione degli eventuali fori	
facoltativi previsti dalla legge.	
Art. 10 – Corrispettivi	
1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati	
7	
'	

nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi	
richiesti e forniti reciprocamente.	
Art. 11 – Durata	
2. L'Accordo avrà la medesima validità della convenzione per la gestione	
attraverso buoni di servizio degli interventi residenziali e semiresidenzili per persone	
 con disabilità con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.	
Art. 12 - Disposizioni conclusive	
1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa	
scritta tra le Parti.	
2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e	
sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.	
**************************************	A e
******* BERNSTOL	
Il Presidente	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli	
articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).	